COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - TRASPORTI (X)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **VENTURINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **MAROCCO**
E DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **LIBERTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (717) 11

PRESIDENTE 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 30, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAGHINO 13, 15, 16, 20, 22, 26 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38

CERAVOLO 14, 16, 31, 32, 37

COCCIA 24, 25

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 12, 13, 14, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione* 13, 14 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35

MANNUZZU 31, 34

MAROCCO . . . . . .

MARZOTTO CAOTORTA 23, 25, 31, 32, 38

PANI 13, 15, 23, 32, 34

PENNACCHINI 22, 24, 30, 33, 34

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione* 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38

PAG.

RICCI 22, 31, 34, 36

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . 12, 14, 16, 22, 29, 30, 32, 33

VENTURINI 19

Votazione segreta:

PRESIDENTE 38

La seduta comincia alle 10,15.

BALDASSARI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della professione di raccomandatario marittimo *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della professione di raccomandatario marittimo », già approvato

dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1976.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio 1977 era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed era stata decisa la nomina di un gruppo di lavoro allo scopo di esaminare attentamente tutti gli emendamenti presentati. Come d'intesa, il risultato di questo lavoro sarà illustrato in connessione con i singoli emendamenti.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo, ad eccezione di coloro che svolgono la predetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi approvati dal ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4 nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.

Nei confronti di coloro che operano alle dipendenze delle predette imprese si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 5, nei casi di violazione delle disposizioni ivi richiamate.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero esprimere alcune considerazioni sulle quali vorrei che le Commissioni IV e X ponessero l'attenzione.

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 dispone che la legge non si applica a « coloro che svolgono la predetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste ».

Tale disposizione sembrerebbe in contrasto con la nozione di raccomandatario marittimo così come è fissata dal codice e recepita nell'articolo 2 del disegno di legge e con gli scopi che il disegno di legge stesso si prefigge.

Invece, l'attività di raccomandatario marittimo è riguardata essenzialmente sotto il profilo dell'ampiezza dei poteri di rappresentanza conferiti dall'armatore o dal vettore a colui che la esercita, con la conseguenza che diviene irrilevante, per la disciplina di tale attività, la natura del rapporto interno.

In considerazione, poi, della natura essenzialmente pubblicistica della normativa in esame, sembra incongrua la disposizione in parola, la quale sancisce l'inapplicabilità dell'organica e più rigida disciplina che il disegno di legge fissa per chiunque svolga attività di raccomandazione a tutti coloro i quali, pur svolgendo la predetta attività siano legati da un rapporto, anche solo formale, di lavoro subordinato con un'impresa.

In tale modo si consentirebbe, attraverso la conclusione di un contratto di lavoro anche fittizio, di eludere i controlli, i limiti e le responsabilità anche penali che il disegno di legge in discussione intende fissare a tutela del pubblico interesse ed a garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori marittimi, i quali potrebbero così essere pregiudicati dall'insorgere, tra raccomandatario ed armatore, di un rapporto al quale essi sono del tutto estranei.

Per la parte che riguarda i compensi al raccomandatario, opportunamente può essere disposta l'esclusione dall'applicazione delle tariffe obbligatorie per salvaguardare una diversa volontà delle parti in ordine al corrispettivo per l'attività svolta nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale misura deve essere disposta anche per i raccomandatari alle dipendenze di un vettore.

Pertanto propongo di sopprimere, al primo comma dell'articolo 1, le parole: « ad eccezione di coloro che svolgono la predetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste ».

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda tradurre questa proposta in un emendamento formale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritengo di sì. Preannuncio, inoltre, la presentazione di ulteriori emendamenti.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Ritengo che la proposta avanzata dal sottosegretario Dell'Andro abbia fondamento soltanto se riguardata sotto l'aspetto giuridico.

Desidero far osservare che la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 potrebbe creare, in definitiva, una situazione tale per cui ci troveremmo di fronte ad armatori i quali, nello stesso tempo, dovrebbero autogestirsi come raccomandatarî, cosicché le due attività, quella dell'armatore e quella del raccomandatario, verrebbero a sovrapporsi di fatto, sia pure per interposta persona fisica.

Pertanto la formulazione dell'ultima parte del primo comma rappresenta, a mio avviso, una salvaguardia per la categoria vera dei raccomandatarî marittimi. È evidente, infatti, che ogni armatore ha interesse a gestire da sé anche in forma particolare – non dico fittizia, ma particolare – un servizio che, invece, deve essere riconosciuto come proprio di una categoria diversa da quella armatoriale.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Credo di interpretare anche il pensiero del collega Quattrone nel dichiararmi concorde con le valutazioni espresse dal sottosegretario Rosa circa l'opportunità di mantenere nella sua formulazione originaria l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritenete quindi la normativa non applicabile anche al raccomandatario dipendente da un'impresa?

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione.* Capisco bene il problema di fondo sollevato dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, secondo il quale la norma in discussione, così come è formulata, potrebbe servire ad eludere alcune garanzie fissate dalla legge stessa, sanzionate in termini sia contravvenzionali sia economici.

Però, *a contrario,* mi pare molto fondata l'osservazione dell'onorevole Lucchesi – il quale ha poi ripreso quella del sottosegretario Rosa – che può indicare la strada giusta per fare svolgere dalle singole imprese tutta la loro attività direttamente, mediante la quale acquistino la figura di raccomandatarî.

Chiederei qualche minuto di riflessione anche per vedere se vi sia un collegamento tra questo emendamento e l'ultimo comma dell'articolo 5.

BAGHINO. Vorrei far presente che nel corso di riunioni, sia pure informali, si era raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al testo. Se ora il Governo ha intenzione di presentare altri emendamenti, dovrebbe darci il tempo di esaminarli: potremmo quindi accantonare l'articolo 1 per poi rivederlo una volta esaminati tutti gli altri, oppure sospendere brevemente la seduta per un attino di riflessione, perché se ci dovessimo trovare di fronte ad altre proposte di emendamenti così rilevanti forse l'armonia raggiunta sui singoli articoli in sede di gruppo informale di lavoro potrebbe essere vanificata.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Anch'io vorrei fare presente che in sede di gruppo informale di lavoro ci si è preoccupati di non sconvolgere il testo approvato dal Senato, almeno al di là di una certa misura, superando varie preoccupazioni pur di andare avanti. Il fatto che ora si propongano altri emendamenti ci pone in una certa difficoltà; sono quindi del parere che, come già detto dall'onorevole Baghino, sia necessario accantonare l'articolo 1 e procedere oltre.

PRESIDENTE. Il Governo ha altri emendamenti da proporre agli altri articoli?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sì, ma non della stessa importanza.

PANI. Se il Governo intende presentare altri emendamenti, si riapre tutto il discorso, e noi avremmo bisogno di valutare complessivamente le proposte: riteniamo quindi che sarebbe necessario sospendere la seduta.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il sottosegretario di Stato per la giustizia era impegnato in altre Commissioni durante le riunioni del gruppo informale di lavoro; d'altronde nessuno può togliere al Governo il diritto di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Era solo una richiesta di chiarimento, nessuno intende contestare tale diritto. È opportuno tuttavia conoscere il testo degli emendamenti che il Governo intende proporre.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è possibile presentare gli emendamenti articolo per articolo?

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Propongo che il Governo presenti formalmente gli emendamenti, e si sospenda la seduta per permettere al gruppo informale di esaminarli.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Prima di decidere per la sospensione, riterrei opportuno fare un tentativo di procedere nell'esame degli altri emendamenti all'articolo 1, e poi accantonarlo.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Lucchesi e Quattrone, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi di linea possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori che esercitano servizio di linea, ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal ministro della marina mercantile, sentito il consiglio superiore della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge ».

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Questo è sostanzialmente l'unico emendamento sul quale non si sia trovato un accordo in sede di Gruppo di lavoro; noi vorremmo che lo si approvasse, perché esso tende a specificare che si tratta delle società a prevalente capitale statale che gestiscono servizi di linea. Abbiamo ovviamente pensato in particolare ad un momento di tutela delle quattro società di bandiera.

Abbiamo inoltre voluto inserire l'inciso: « sentito il consiglio superiore della marina mercantile » per rendere maggiormente pregnante il momento autorizzatorio del ministro della marina mercantile stesso.

CERAVOLO. Pregherei i colleghi del gruppo democristiano di non presentare emendamenti che non siano stati concordati nel Gruppo di lavoro, perché i colleghi, sanno che in quella sede, pur se informale, vi sono stati incontri e discussioni fra i rappresentanti di tutti i gruppi tendenti, appunto, ad appianare tutte le divergenze.

Nella sostanza devo rilevare che con questo emendamento si vuole introdurre una limitazione per le società di preminente interesse nazionale che non è assolutamente giustificabile, dal momento che esse hanno sempre svolto questa attività di raccomandatario anche per servizi non di linea; non vedo quindi per quali ragioni la si voglia oggi impedire.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* È l'unico emendamento, tra quelli da noi presentati, che intenderemmo mantenere per le ragioni alle quali ho fatto cenno più sopra. Di questo nostro intendimento avevamo preavvertito i colleghi in occasione delle riunioni precedenti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti ci uniformiamo alle intese raggiunte.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucchesi e Quattrone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente: « Le sanzioni previste dall'articolo 5 della presente legge si applicano anche nel caso in cui le disposizioni richiamate da tale norma vengano violate dalle imprese di cui al precedente comma ».

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione.* Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Come d'accordo, terminata l'illustrazione degli emendamenti, l'articolo 1 si intende accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, dal comandante o da chi ne abbia facoltà, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo propone un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, che appare superfluo, in quanto si limita a riassumere – per altro con alcune improprietà – i princìpi già stabiliti nel codice della navigazione. Appare comunque inesatto richiamare l'ipotesi del mandato conferito dal comandante o da chi ne abbia facoltà; infatti il comandante, cioè il soggetto preposto al comando di una nave, rappresenta comunque l'armatore (articolo 295 del codice della navigazione). Quindi l'eventuale conferimento del mandato ad un raccomandatario da parte del comandante, che in tale ipotesi non può che agire in nome e per conto dell'armatore, sarà imputabile a quest'ultimo.

Anche l'espressione « o da chi ne abbia facoltà » appare superflua per le stesse considerazioni.

MAROCCO. Non intendo entrare nel merito di questo emendamento, in quanto mi rendo conto che da parte del sottosegretario per la giustizia si ha intenzione di presentare anche altri emendamenti al testo che è stato predisposto dal gruppo informale di lavoro. Propongo pertanto che si sospenda la seduta per dare la possibilità al gruppo informale di lavoro di esaminare gli emendamenti del Governo. Vorrei ricordare che nell'ultima riunione di detto gruppo, presente il Governo, nella persona del sottosegretario alla marina mercantile, il Presidente della X Commissione ci raccomandò per ragioni di opportunità di contenere in certi limiti gli emendamenti al testo già approvato dal Senato, cosa che ci siamo sforzati di fare. Adesso, con la presentazione di emendamenti da parte del sottosegretario per la giustizia, di cui non discuto la validità ai fini di migliorare la legge in esame, vediamo completamente sconvolta l'impostazione che noi avevamo dato al provvedimento. È necessario quindi sospendere la seduta, in quanto non intendiamo licenziare un testo che non corrisponda alle esigenze che tutti vogliamo rispettare.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione.* Desidero ribadire quanto ha detto l'onorevole Marocco. In sede di gruppo informale di lavoro abbiamo rinunciato ad una serie di emendamenti, superando anche l'esigenza di perfezionare il testo da un punto di vista giuridico. Di fronte alle osservazioni del Governo, per altro fondate, è necessario sospendere la seduta e riunire il gruppo informale di lavoro, in modo che si abbia un momento di riflessione per vedere qual è la strada politica da seguire, cioè se si debba andare a perfezionare il testo, cosa che apre un discorso diverso, oppure fermarci ai più evidenti scompensi che abbiamo tentato di eliminare.

PANI. Avevo capito che il Governo avesse soltanto qualche limitato emendamento di perfezionamento da presentare, il che mi induceva a ritenere che potessimo procedere nei nostri lavori; sembra invece che gli emendamenti siano numerosi e rilevanti. Nessuno può ritenere che il testo non sia da migliorare, perché questo è sempre possibile, però l'intesa emersa in sede di gruppo informale di lavoro era nel senso di ridurre al minimo il numero degli emendamenti, proprio per non aprire il varco ad una modifica complessiva del provvedimento, che avrebbe posto problemi di ordine politico.

Noi siamo favorevoli a continuare l'esame di questo provvedimento in mattinata, se si mantiene l'impegno politico assunto. Tuttavia non possiamo rifiutare la richiesta di una breve sospensione, con l'impegno di riconvocarci nella mattinata stessa per tentare di varare il testo legislativo. Preannuncio che da parte comunista vi è in linea generale una certa ostilità alla introduzione di perfezionismi che, per quanto utili, finiscono per complicare la situazione.

BAGHINO. Aderisco alla proposta dello onorevole Pani, che io stesso per primo avevo formulato, ma solo in parte, perché lo impegno di continuare immediatamente lo esame di questo provvedimento impedisce alla X Commissione di esaminare gli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per un'ora, per consentire al grup-

po informale di lavoro di prendere visione degli emendamenti proposti dal Governo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE
MAROCCO

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 precedentemente accantonato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma sopprimere le parole da*: « eccezione » *fino alla fine*.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cercherò, brevemente, di illustrare il significato di questo emendamento. In tema di attività di raccomandatario marittimo sarebbe un errore escludere dalla applicabilità della norma coloro che esercitano la suddetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste; lasciare l'intera dizione di questo primo comma dell'articolo 1 significherebbe vanificare l'applicabilità della legge e creare fittizzi rapporti di lavoro.

CERAVOLO. Il gruppo comunista concorda con le motivazioni che il Governo ha addotto a favore dell'emendamento soppressivo; tuttavia, non vorremmo che gli armatori, avendo letto il testo dell'articolo nella formulazione approvata dal Senato e vedendolo poi così cambiato, vedano in ciò una limitazione nell'esercizio della loro attività: non è certo questo il nostro intendimento, ma solo quello di un adeguato ed opportuno controllo sia nei confronti dell'armatore che della società alla quale si appoggia e che si rende garante nei suoi confronti.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non credo che l'emendamento proposto possa dar adito ai dubbi or ora espressi: è chiaro, tuttavia, che gli armatori devono, nel caso di esercizio di raccomandazione, sottostare a quelle che sono le norme stabilite dalla legge.

BAGHINO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale esprime parere contrario a questo emendamento e qualsiasi altro dovesse essere proposto al primo comma dell'articolo 1, motivato innanzitutto dal fatto che riteniamo assolutamente necessario varare al più presto questo disegno di legge, mentre ogni modificazione non concordata ne ritarderebbe inevitabilmente l'approvazione; inoltre, a mio giudizio, la soppressione del periodo, proposta dall'emendamento, causerebbe, senz'altro, i dubbi cui è stato fatto riferimento. D'altronde, questa frase era stata inserita perché qualora il raccomandatario svolga la sua attività per conto di una impresa armatoriale, è evidente che si applica una normativa che obbliga l'armatore al rispetto delle norme per la garanzia del personale e per le altre attività del raccomandatario.

Sopprimendola, noi diamo luogo a quegli inconvenienti di cui parlavo prima o alla condizione del raccomandatario marittimo che deve attenersi a certe norme armatoriali e che quindi può rifiutarsi di fare determinate cose, dal momento che la legge gli impedisce di farle. A mio avviso, non possiamo inserire una condizione di questo genere.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Dopo le lunghe discussioni che abbiamo avuto in merito all'articolo 1, pare anche a noi, ribadendo le nostre scuse nei confronti del rappresentante del Governo per le affermazioni iniziali, che la soluzione intesa a sopprimere l'ultima parte del primo comma sia la migliore.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo parzialmente soppressivo del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Lucchesi e Quattrone sostitutivo del quarto comma, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « qualsiasi altra » *aggiungere l'altra*: « analoga ».

Al secondo comma, sopprimere le parole: « dal comandante o da chi ne abbia facoltà ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La *ratio* del primo emendamento risiede nel fatto che abbiamo avuto l'impressione che la formula « qualsiasi altra » fosse troppo generica. Inoltre, il fatto che l'aggettivo qualificativo sia stato posto prima del sostantivo al quale si riferisce dipende dalla circostanza che l'accento logico cade sulla parola « attività ».

Per quanto riguarda il secondo emendamento, devo dire che mi sembra che esso si limiti a riassumere, con alcune improprietà, alcuni principi già stabiliti nel codice della navigazione. Infatti il comandante, come soggetto che sia stato preposto al comando di una nave, per il solo fatto della preposizione rappresenta l'armatore, secondo quanto dispone l'articolo 295 del codice della navigazione e quindi anche l'eventuale conferimento del mandato ad un raccomandatario da parte del comandante necessariamente sarà imputato a quest'ultimo.

Anche l'espressione « da chi ne abbia facoltà » sembra superflua per le considerazioni testé svolte.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Allo scopo di non incidere troppo su questo disegno di legge che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dato che l'emendamento presentato dal Governo, seppur valido, tende a raggiungere un certo perfezionismo formale, pregherei il rappresentante del Governo di volerlo ritirare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poco fa scherzavo a proposito del perfezionismo; in realtà anche questo emendamento ha una sua ragione sostanziale: non si può ripetere ciò che si desume dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dallo stesso codice della navigazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo aggiuntivo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo parzialmente soppressivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli,

conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle navi straniere se, insieme alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, i comandanti delle navi straniere non abbiano presentato, prima della partenza, una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario della nave, attestante il possesso da parte di quest'ultimo di una somma in valuta, fornitagli dall'armatore o dal vettore, sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite il raccomandatario stesso in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Qualora alla partenza della nave non sia ancora in grado di conoscere l'ammontare approssimativo dovuto dall'armatore o dal vettore straniero in forza delle obbligazioni assunte, il raccomandatario dovrà ottenere il deposito di una somma da lui stimata sufficiente.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del vettore dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e indirizzo dello stesso.

Gli onorevoli Lucchesi, Mannuzzu, Quattrone e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere dal suo mandante armatore o vettore o noleggiatore, la disponibilità nel territorio italiano di una somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dchiarazione integrativa di partenza prevista dal primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, il comandante della nave stessa non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lucchesi, Mannuzzu, Quattrone e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: « vettore », *aggiungere le altre*: « o del noleggiatore ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

Il raccomandatario prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante – armatore, noleggiatore o vettore – la disponibilità nel territorio italiano, della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della naviga-

zione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, del quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e indirizzo dello stesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare preventivamente, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato un idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che si discostino dagli istituti fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta può essere negato anche nella ipotesi in cui l'autorità marittima abbia fondato motivo di dubitare che la nave su cui il lavoratore intende imbarcarsi risponda ai necessari requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto rigo del primo comma sostituire la parola « preventivamente » *con le altre*: « e attestare preventivamente alle locali autorità marittime ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero proporre, come subemendamento, la sostituzione della parola « preventivamente » con le altre: « prima dell'imbarco ».

Come è noto, infatti, il rapporto assicurativo non può instaurarsi prima della conclusione del contratto di lavoro.

VENTURINI. Desidero dichiarare che voterò, d'ora innanzi, contro tutti gli emendamenti i quali si discostino troppo dal testo legislativo del Senato.

È vero che siamo chiamati a fare le leggi nel miglior modo possibile; ma è pure vero che il gruppo informale che ha elaborato questi articoli ha anche avuto, nel corso della sua attività, possibilità di verificare la disponibilità dell'altro ramo del Parlamento ad accedere alle modifiche da noi proposte.

Pertanto ritengo che queste Commissioni non debbano trasmettere all'altro ramo del Parlamento un testo legislativo il quale, oltre ad avere già subito un capovolgimento per la modifica del suo primo articolo – che per altro abbiamo riconosciuto opportuna – sia divenuto oggetto di esercitazioni filologiche.

Non intendo sollevare questioni circa il subemendamento testè proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Baghino, di cui ho dato lettura:

Sostituire la parola « preventivamente » *con le altre*: « prima dell'imbarco ».

Poiché esso è già stato illustrato dal rappresentante del Governo, chiedo ai relatori di esprimere il loro parere.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole al subemendamento del Governo.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Anch'io sono favorevole a tale subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo del quale ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino al quarto rigo del primo comma, con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto rigo del primo comma, dopo la parola « responsabilità », *aggiungere le altre*: « ed a rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta alle locali capitanerie di porto ».

BAGHINO. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto rigo del quarto comma, dopo le parole: « previo accertamento », *aggiungere le altre*: « che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma e che ».

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo rigo del quarto comma sostituire le parole: « si discostino dagli istituti » *con le altre*: « contrastino con i princìpi ».

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al nono rigo del quarto comma, dopo le parole: « lavoro nazionali » *aggiungere le altre*: « o di migliore favore accettati dalle parti ».

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario a questo emendamento, che non è stato concordato in seno al Gruppo di lavoro.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Anch'io sono contrario a tale emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino al nono rigo del quarto comma, non accettato né dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4, che è stato concordato in seno al Gruppo di lavoro:

Sostituire l'ultimo periodo dell'ultimo comma con il seguente:

« Il predetto nulla osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualsiasi modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità

della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcare non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per navi della marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe ».

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono favorevole all'emendamento concordato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, concordato in seno al Gruppo di lavoro del quale ho dato lettura poco fa, accettato dai relatori e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, che, dopo le modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori, di cui al precedente comma, che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato un'idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i princìpi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualsiasi modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcare non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per navi della marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari, svolge in qualunque forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi.

Il raccomandatario che non ottemperi alle prescrizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Il Gruppo di lavoro ha proposto il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

« Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da uno a 50 milioni di lire.

La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

BAGHINO. Preannuncio che voterò contro questo emendamento per il semplice motivo che non ritengo assolutamente giusto l'abbinamento dell'arresto con l'ammenda e perché non è indicato un termine iniziale.

Questa norma impedirà di fatto l'attività del raccomandatario marittimo, invece di tutelarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato all'articolo 5 i seguenti due emendamenti:

Sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente:

« Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con l'ammenda di lire 50.000.000. In caso di recidiva è punito con la reclusione da 1 a 2 anni ».

Al secondo comma inserire dopo le parole: primo comma, *le parole*: prevista per il caso di recidiva.

Questi due emendamenti sarebbero preclusi in caso di approvazione della nuova formulazione dell'articolo 5.

PENNACCHINI. Mi sembra che sarebbe opportuno trasferire l'ultimo comma dell'articolo 5 alla fine dell'articolo 6 in quanto questa appare, a mio avviso, la collocazione più idonea.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'osservazione dell'onorevole Pennacchini mi sembra giusta. Tuttavia, due sono le strade possibili: o raggruppare in un solo articolo le disposizioni penali o collegare queste con i precetti generali; è una questione di tecnica legislativa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE
LIBERTINI

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Per quanto riguarda lo emendamento presentato dall'onorevole Pennacchini, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

RICCI. Mi sembra che vi sia un criterio di accorpamento delle norme penali, che del resto è seguito nel testo del Senato. Quindi sono contrario al trasferimento di questo ultimo comma in un altro articolo.

PENNACCHINI. Non insisto, perché si tratta di una questione puramente formale. Però, ai fini di una maggiore certezza di diritto, ritengo opportuno specificare almeno « nell'elenco di cui al successivo articolo 6 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento proposto dall'onorevole Pennacchini: *aggiungere dopo le parole* « nell'elenco » *le parole* « di cui al successivo articolo 6 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, che dopo l'approvazione del subemendamento, risulta così formulato:

« Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da uno a 50 milioni di lire.

La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

(*È approvato*).

Sono di conseguenza preclusi i due emendamenti presentati dall'onorevole Baghino al medesimo articolo.

MARZOTTO CAOTORTA. A mio avviso, l'ultimo comma dell'articolo 5 che abbiamo ora approvato dà adito a non pochi equivoci nel punto in cui recita: « Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6 svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ». La dizione suddetta non specifica che cosa si intenda per ingaggio: esso è forse riferito a colui che svolge attività per conto terzi, escludendo la figura dell'armatore? Non vorrei, infatti, che qualcuno lo interpretasse come divieto di assunzione da parte dell'armatore.

PANI. L'osservazione sul merito è senz'altro corretta, ma la soluzione al problema, a mio giudizio, deve essere trovata dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché, da parte della Commissione, c'è senz'altro l'orientamento di riferire l'ingaggio a terzi, penso che possiamo risolvere il problema sollevato dal collega Marzotto Caotorta nel senso di presentare un ordine del giorno, oppure di apportare la necessaria modifica in sede di coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo vuole far presente che la legge non poteva che essere interpretata in quel modo, anche nella formulazione proposta dal Comitato ristretto: infatti, il raccomandatario è colui che assume lavoratori e compie attività per conto di terzi.

Se, però, ci fossero delle obiezioni, nel senso che qualcuno ritenesse che potrebbero insorgere dubbi interpretativi, il Governo è favorevole a che vi sia una esplicita dichiarazione secondo la quale l'ingaggio è riferito a colui che svolge attività per conto di terzi.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 7.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del Compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Gli onorevoli Mannuzzu e Quattrone hanno presentato il seguente emendamento: *al primo comma, sostituire le parole:* « di una terna indicata dal presidente della Corte d'appello competente » *con le parole:* « di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente ».

Gli onorevoli Lucchesi, Quattrone, Pani e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: « – due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

« – due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni ».

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo capoverso aggiungere infine le parole: « ... di categoria, da scegliere, nella prima fase, tra quelli iscritti nei registri ai sensi dell'articolo 22 ».

PENNACCHINI. Intendo esprimere il mio netto dissenso circa la previsione che la commissione venga presieduta da un magistrato. Noi sappiamo qual è la situazione della giustizia in Italia e qual è il nuovo orientamento in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, tendente ad utilizzare al massimo l'attività dei magistrati, esonerandoli da compiti che non siano in perfetta armonia con le loro funzioni istituzionali. Ora, mi sembra incompatibile con l'attuale situazione della giustizia in Italia, andare a sottrarre un magistrato presso ogni camera di commercio alle sue funzioni. D'altra parte gli stessi compiti possono essere svolti invece che da un magistrato della giustizia ordinaria da un magistrato della Corte dei conti o dal Consiglio di Stato o da un referendario.

Desidero pertanto richiamare anche l'attenzione del Governo su questo punto, perché tutti i magistrati vengano esclusivamente conservati all'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Sdrammatizzerei la questione dal punto di vista dell'impegno dei magistrati, perché non si tratta di tutte e 92 le camere di commercio italiane, ma solo di quelle che siano localizzate in città sede di direzione marittima.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo non è tenuto a pronunciarsi in merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della corte d'appello competente » *con le altre*: « della Corte dei conti scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della stessa Corte ».

COCCIA. La questione sollevata dal collega Pennacchini è senz'altro meritevole della massima attenzione; però penso che non sia il caso, nel momento in cui si disciplina la figura del raccomandatario marittimo, di operare lo storno dei magistrati impiegati in funzione diversa. Chiederei, perciò, al collega Pennacchini di meditare sulla sua proposta e di valutare se non sia il caso di rimandare la materia ad una normativa di carattere più generale, quale potrebbe essere la riforma dell'ordinamento giudiziario che è in discussione in questi giorni.

Nel merito poi della proposta, dichiaro di esprimere il mio dissenso nei confronti del collega Pennacchini quando propone di sostituire il magistrato ordinario che, come tutti sanno, è quello del tribunale nel cui porto esercita la giurisdizione, con un magistrato della Corte dei conti. Tale sostituzione è, a mio avviso, di difficilissima attuazione, perché è quanto meno disagevole per un magistrato spostarsi da Roma ed andare a Genova o a Napoli per presiedere questa commissione.

Ora, se la funzione che il magistrato è chiamato a svolgere all'interno di questa commissione non è una funzione di giustizia, ma quella di latore di elementi di garanzia, a mio avviso quest'ultima funzione può essere svolta molto meglio da un magistrato ordinario che non da uno della Corte dei conti.

PENNACCHINI. Ad integrazione dei motivi che hanno presieduto alla presentazione di questo mio emendamento, motivi che non sono solo attinenti a questa legge, ma riguardano affermazioni di principio, devo dire che ho letto attentamente, nel testo del provvedimento al nostro esame, i compiti che sarebbero riservati a questo magistrato ed ho verificato che si tratta di compiti esclusivamente di carattere amministrativo.

Si svolge da tempo una battaglia sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e su questo punto ritengo che non solo il partito comunista, che sull'argomento ha tenuto un apposito congresso, ma anche gli orientamenti del Governo vadano nel senso di limitare, nel modo più rigido, l'attività dei magistrati ai loro compiti giurisdizionali.

Mi sembra perciò un controsenso, nel momento in cui sta per essere varato il nuovo ordinamento giudiziario e da varie parti si reclama contro il fatto che i magistrati abbiano funzioni amministrative, in un momento in cui più evidenti si fanno le carenze dei servizi della giustizia, attribuire a dei magistrati proprio quelle funzioni di carattere amministrativo tanto criticate. Non solo, ma tali funzioni le si affida a magistrati di tribunali, che sono le sedi che maggiormente risentono della mancanza di personale, i luoghi nei quali più forte è l'arretrato giudiziario e più lento il corso della giustizia.

Chiedo, perciò, che la Camera faccia un profondo esame di coscienza su questo argomento, in modo da non trovarsi domani di fronte ad una opinione pubblica che dice: « Questo Parlamento, che dichiara di volere una giustizia efficiente e rapida, non perde occasione di caricare i magistrati di compiti che non hanno attinenza con il loro istituto ».

MARZOTTO CAOTORTA. Le osservazioni del collega Pennacchini sono senz'altro importanti e pertinenti. Mi domando, comunque, se non sarebbe possibile venire incontro alle sue esigenze affidando il compito della presidenza di questa commissione a qualcuno che si trovi sul luogo nel quale la commissione stessa si riunisce, senza obbligare dei magistrati a spostarsi continuamente da Roma.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. La mia opinione, anche in considerazione dello stato in cui versa attualmente la giustizia e delle osservazioni che al riguardo sono state qui formulate, è che l'esigenza sentita dal collega Pennacchini è giusta, anche se non so se sarà di facile attuazione inviare questi magistrati specie nelle commissioni periferiche. Però, che la esigenza ci sia e che la Commissione giustizia si sia già espressa all'unanimità al riguardo, non mi pare che possa essere contestato. Non so bene come possa funzionare l'articolazione di questo magistrato che dovrà spostarsi tra le varie commissioni e poi, in definitiva, rischierà di trasformarsi in un distaccato permanente. Tuttavia lo emendamento elaborato dal Gruppo di lavoro, risponde ad una logica di carattere generale che abbiamo già accettato, per cui su di essa esprimo parere favorevole.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Capisco che in questa materia vi possano essere opinioni differenti fra il relatore della Commissione giustizia e quello della Commissione trasporti. Personalmente mi rendo conto delle osservazioni del collega Pennacchini, però sono fortemente preoccupato dal fatto che non mi pare che la sua proposta avrebbe possibilità di agevole applicazione e questo lo dico anche in base all'esperienza che ho acquisito all'interno delle Camere di commercio. Ribadendo il mio parere contrario, voglio comunque far rilevare che si tratterebbe di pochi casi di persone impegnate in questo compito, non solo, ma non si avrebbe modificazione rispetto alla normativa precedente, in quanto già le precedenti commissioni erano presiedute, a livello locale, da magistrati.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema sollevato dall'onorevole Pennacchini riguarda questioni di principio, ma ha riflessi anche di ordine pratico. Desidero rilevare, per altro, che le ragioni addotte dal collega Pennacchini in ordine alla necessità di distinguere le funzioni del magistrato ordinario in sede giurisdizionale, da quella amministrative in sede non giurisdizionale sono senz'altro giuste e doverose. D'altra parte io non scenderei ad una valutazione della maggiore o minore garanzia che i magistrati possono dare, perché, a mio avviso, i magistrati danno tutti il massimo di garanzia, di obiettività, di serietà, di adempimento puntuale del proprio dovere.

Tuttavia, pur rendendomi conto delle argomentazioni dell'onorevole Pennacchini, poiché devo esprimere il mio parere sullo emendamento così come è stato presentato, devo dire che ho seri dubbi sulla funzionalità del sistema proposto dal collega della Commissione giustizia, quello, cioè, di far spostare in sede locale magistrati che esplicano la loro attività a livello centrale. Meglio sarebbe se si facesse riferimento ad un magistrato locale amministrativo.

COCCIA. Ci sono giacenti due milioni di ricorsi per le pensioni di guerra! Al ministero ci sono cinquecento magistrati che potrebbero andare a lavorare!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ripeto, comunque, che non mi sembra di poter accoglie-

re l'emendamento così come è stato presentato proprio perché vedo assai difficoltosa la sua applicazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al primo comma presentato dall'onorevole Pennacchini, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu e Quattrone parzialmente sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo al primo comma dei deputati Lucchesi ed altri di cui ho già dato lettura.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lucchesi ed altri, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Baghino, di cui ho già dato lettura.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Baghino.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io sono contrario all'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

BAGHINO. Vorrei conoscerne i motivi.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ella ha il diritto di esprimere il suo pensiero, ma il Governo ha il diritto di pronunciarsi come crede.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Si tratta di chiedere delle designazioni alla associazione di categoria senza far riferimento alla precedente normativa che è abrogata con l'entrata in vigore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Baghino, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, con le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio giudiziario competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del Compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La commissione di cui al precedente articolo 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rap-

presentative, competenti per territorio, nonché delle associazioni di categoria degli armatori;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del Compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

BAGHINO. Desidero far presente di non aver proposto nessun emendamento all'articolo 8 proprio in base all'orientamento di non modificare eccessivamente il testo del provvedimento. Diversamente sarebbe stato necessario, a mio avviso, almeno una modifica relativamente alla lettera *c*) dell'articolo 8, dove non è indicato né un minimo né un massimo, il che rende la norma alquanto incerta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

c) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;

d) non avere subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

e) non trovarsi in stato di fallimento;

f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per i soggetti previsti dall'articolo 22 non sono richiesti i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) e *g*) ».

BAGHINO. Sulla base delle assicurazioni fornite in relazione al fatto che questo punto verrà rivisto e meglio precisato in sede di articolo 22, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

L'onorevole Baghino ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

« È istituito l'elenco dei " procuratori " agli effetti dell'attuazione del punto *f*) dell'articolo 9 ».

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo 9-*bis* dell'onorevole Baghino.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Anch'io.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo 9-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-*bis* dell'onorevole Baghino, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 10.

L'esame di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 9 ha luogo presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.

Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonché un professore di lingua inglese.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera *c*).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Il precedente comma non si applica a coloro che usufruiscono delle norme dell'articolo 22 ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*).

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera *c*).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma le seguenti parole: « Sono esclusi da tale impegno coloro che usufruiscono dell'articolo 22 ».

BAGHINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Il racomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16, la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera *d*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

L'onorevole Federico ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere al terzo comma le parole*: « nonché delle norme previste dall'articolo 3 », *dopo le parole*: « dall'articolo 16 ».

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Federico accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonché delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera *d*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal primo presidente della Corte di cassazione, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina

mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 13.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Gli onorevoli Mannuzzu e Quattrone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « di una terna indicata dal primo presidente della Corte di cassazione » *con le altre*: « di una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura ».

PENNACCHINI. Per i motivi accennati poc'anzi esprimo le mie riserve su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lucchesi e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale », *con le seguenti*: « quattro rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale; tre rappresentanti dei lavoratori del mare, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; due rappresentanti delle associazioni di categoria degli armatori ».

PENNACCHINI. Anche su questo emendamento esprimo le mie riserve.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da una magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

quattro rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale;

tre rappresentanti dei lavoratori del mare designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

due rappresentanti delle associazioni di categoria degli armatori;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 13.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 15.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri

supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai raccomandatari che svolgano la loro attività alle dipendenze di imprese armatoriali o di vettori e per conto di questi ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con la modifica dell'articolo 1 sorge il problema dei dipendenti delle imprese armatoriali che sono iscritti all'albo dei raccomandatari. Per costoro, infatti, non si può applicare la disposizione del primo comma di questo articolo, che indica una determinata tariffa per una certa prestazione, non essendo possibile comulare tariffa e retribuzione.

QUATTRONE. *Relatore per la IV Commissione*. Concordo con la proposta del Governo, perché costoro non possono essere simultaneamente liberi professionisti e dipendenti, pertanto non si deve applicare nei loro confronti la normativa prevista nel primo comma. Inoltre si deve considerare che i rapporti fra i dipendenti e le imprese sono regolati dai contratti di categoria.

RICCI. Non sono d'accordo. Secondo me questa legge riguarda in particolare il raccomandatario marittimo, salvo le eccezioni del primo articolo; l'introduzione di un tale emendamento può prestarsi ad interpretazioni equivoche, e quindi eviterei di inserirlo tentando di risolvere il problema in altro modo.

BAGHINO. L'articolo 16 stabilisce il corrispettivo per il servizio che un raccomandatario presta. Naturalmente, se il raccomandatario è un lavoratore dipendente, il corrispettivo spetta all'impresa; spetta, per esempio, alle imprese a prevalente capitale statale che gestiscono i servizi marittimi di cui all'articolo 1, quarto comma. La precisazione è indispensabile, perché è una tariffa che spetta semplicemente al raccomandatario marittimo autonomo, indipendente, che è esso stesso imprenditore per quella attività: potremmo trovare una soluzione non tanto come aggiunta a questo articolo quanto come precisazione là dove si parla dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi o a chi svolge questa attività, cioè al titolare di impresa, perché è una tariffa di attività.

MANNUZZU. Si possono configurare due ipotesi di raccomandatario. Vi è il raccomandatario che agisce autonomamente nei limiti della sua attività professionale, ed è giusto che sia retribuito sulla base di una tariffa; vi è il raccomandatario che è dipendente dell'armatore o vettore, ed è ovvio che venga retribuito sulla base dello stipendio che gli spetta in quanto dipendente, perché le sue prestazioni rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro. Sono pertanto favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

MARZOTTO CAOTORTA. Bisognerebbe specificare che si tratta dei raccomandatari marittimi che agiscono in proprio.

CERAVOLO. Non possiamo farlo per legge, perché qui ci si riferisce soltanto alle tariffe da stabilire per il raccomandatario titolare di una impresa; per quanto riguarda gli altri lavoratori, non possiamo stabi-

lire niente, perché l'accordo si raggiunge attraverso il normale contratto di lavoro.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il senso dell'emendamento è che il primo comma dell'articolo 16 non si applica ai raccomandatari che svolgono la loro attività alle dipendenze di imprese armatoriali o vettori.

CERAVOLO. Qualunque raccomandazione deve essere retribuita; per questo tipo di raccomandazioni, i proventi andranno alle imprese.

MARZOTTO CAOTORTA. Penso che la preoccupazione dei colleghi sia dovuta al fatto che con l'emendamento proposto dal Governo si vengano a privare gli armatori che svolgono attività di raccomandatario della percezione di queste tariffe. Vi è questo pericolo, perché sembra che le tariffe siano dovute soltanto ai liberi professionisti e che non possano essere percepite dall'armatore che svolga questa attività di raccomandatario attraverso un suo funzionario. Poiché miriamo tutti alla stessa cosa, cerchiamo di esprimerla con parole che siano chiare per tutti. Si potrebbe dire, invece di « dovuti ai raccomandatari marittimi », « dovuti per l'esplicazione della funzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal Governo, sul quale si sono dichiarati favorevoli i relatori.

(*È respinto*).

MARZOTTO CAOTORTA. Poiché sulla *ratio* del contenuto vi è il consenso generale, intendo presentare un altro emendamento, perché non vorrei che andassimo incontro a grosse difficoltà. A questo punto gli armatori non possono incaricare loro funzionari dell'attività di raccomandatario perché li caricherebbero di grandi spese. Propongo pertanto di sostituire le parole: « dovuti ai raccomandatari marittimi » *con le parole*: « dovuti per l'esplicazione della funzione di raccomandatario da parte di privati o di imprese per le loro prestazioni ».

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione.* Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione.* Mi rimetto alla decisione della Commissione.

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Marzotto Caotorta.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(*È approvato*).

BAGHINO. Onorevole Presidente, data l'ora tarda, proporrei una sospensione di un'ora e mezzo della seduta.

PANI. Siamo contrari alla proposta di rinvio, perché riteniamo sia possibile arrivare rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensione della seduta formulata dall'onorevole Baghino.

(*È respinta*).

Proseguiamo pertanto la discussione.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

È istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore degli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, alimentato dai contributi obbligatori versati da ciascun iscritto. Il contributo sarà determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo, nonché al numero ed all'importanza delle prestazioni fornite agli iscritti. È consentito il riscatto volontario dei periodi di anzianità maturati da ciascun iscritto.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, emanerà un apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione e la gestione finanziaria del fondo di cui al comma precedente.

I relatori, onorevoli Lucchesi e Quattrone, hanno presentato il seguente emenda-

mento, concordato in sede di Gruppo di lavoro:

Sostituire l'articolo 17 *con il seguente*:

« Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per la marina mercantile e del tesoro si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara ».

ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lucchesi-Quattrone, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito ha concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento.

Il sottosegretario onorevole Dell'Andro ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma, secondo rigo, le parole: da « ha concluso » alla fine, *con le altre*: « sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, in virtù del disposto dell'articolo 143, nn. 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 18 nel suo complesso che, con la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 nn. 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo – anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abilitazione – in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

PENNACCHINI. Non comprendo questo articolo. Innanzitutto, si fa riferimento allo articolo 348 del codice penale che attiene all'esercizio abusivo della professione, mentre la previsione del reato contenuto nello articolo 19 riguarda la contravvenzione alle norme della legge. Quindi, io non vedo il collegamento fra i due titoli di reato. Se si vuole punire il contravventore alla legge con le stesse pene previste dall'articolo 348, si può prevedere ad esempio la reclusione fino a sei mesi, senza fare riferimento ad una norma che non ha alcuna attinenza con questa previsione di reato. Ma io leggo, nel testo dell'articolo in esame, la seguente dizione: « anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abilitazione »: ma l'articolo 6 non contiene forse la previsione dell'abilitazione all'esercizio della professione di raccomandatario marittimo? Come si può dire che non è prevista alcuna specifica abilitazione? Non solo, ma l'articolo 5 punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, i contravven-

tori alle norme della legge che riguardano i lavoratori, non alla legge nel suo complesso. Nel caso specifico, quando si contravviene, quali norme si applicano? L'articolo 6, congiuntamente all'articolo 19, o uno solo dei due? In altri termini, se il legislatore vuole impedire al raccomandatario di esercitare abusivamente la propria professione, non deve emanare alcuna norma in materia, in quanto l'articolo 348 del codice penale punisce già questo tipo di reato; mentre le pene per coloro che assolvono alla funzione di ingaggiare lavoratori marittimi in contravvenzione a questa legge sono già stabilite dall'articolo 5. Per punire, al di fuori di queste ipotesi, altre possibilità di contravvenzione, allora potremmo ad esempio deliberare di introdurre « la reclusione fino a sei mesi ». Come ripeto, io non comprendo la *ratio* dell'articolo in esame.

BAGHINO. A mio avviso, questo articolo 19 dovrebbe essere soppresso perché già nell'articolo 5 sono previste le varie pene per le infrazioni.

PRESIDENTE. Debbo infatti comunicare che il relatore onorevole Quattrone ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 19.

PANI. Sono contrario a questo emendamento dell'onorevole Quattrone. Sono soltanto favorevole alla soppressione dell'inciso « – anche se per tale esercizio non è prevista alcuna specifica abilitazione – ».

PENNACCHINI. Invece di fare riferimento all'articolo 348, potremmo introdurre la dizione: « è punito con la reclusione fino a sei mesi ».

RICCI. Proporrei che l'articolo 19 venisse così formulato: « Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale ».

PENNACCHINI. Rimane un solo caso scoperto, quello in cui si contravvenga alle disposizioni di questa legge prescindendo dall'ingaggio arbitrario dei lavoratori, per il quale si potrebbe prevedere la pena della reclusione fino a sei mesi, senza fare riferimento all'articolo 348 del codice penale.

MANNUZZU. Sono favorevole all'emendamento Quattrone.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le ipotesi previste dall'articolo 5 non sono le stesse dell'articolo 19. Per il primo, un raccomandatario che sia iscritto regolarmente all'albo, qualora violi le disposizioni di cui all'articolo 3 risponde alla luce di quelle sanzioni. L'articolo 19, invece, contempla il caso dell'esercizio abusivo della professione, cioè di colui che svolga l'attività senza essere iscritto all'albo, e pertanto non ha nulla a che vedere con l'articolo 5.

Qualora peraltro risulti chiara, nonostante la soppressione dell'articolo 19, la possibilità di applicare quanto disposto dall'articolo 348 del codice penale, il Governo si rimette, circa l'emendamento soppressivo, alla valutazione delle Commissioni.

BAGHINO. L'approvazione dell'emendamento soppressivo risulterebbe contraria agli obiettivi che si intendono raggiungere con l'emanazione del provvedimento in discussione, in quanto renderebbe impossibile la punizione di coloro che abbiano violato le norme che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

« Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale ».

RICCI. Riteniamo opportuna l'approvazione di questo emendamento, in quanto non è, a nostro giudizio, pacifico, secondo quanto disposto dal provvedimento in discussione, che l'esercizio abusivo dell'attività di raccomandatario marittimo rientri tra i casi previsti dall'articolo 348 del codice penale, perché tale articolo dispone che siano puniti coloro che esercitano abusivamente una professione per svolgere la qua-

le è necessaria una speciale abilitazione dello Stato, mentre nel caso in questione è prevista l'iscrizione in un elenco, ma non l'abilitazione da parte dello Stato.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Ritiro l'emendamento soppressivo, dichiarandomi favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Ricci e Pani.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Sono anch'io favorevole a questo emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo Ricci e Pani, favorevoli relatori e Governo.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

ART. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno.

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Lucchesi, Quattrone, Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettera *a*), *c*), *d*) ed *e*) ».

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma: « In fase di prima attuazione sono iscritti automaticamente i raccomandatari risultanti nei registri di cui all'articolo 280 del codice della navigazione e all'articolo 424 del regolamento della navigazione marittima ».

BAGHINO. Vorrei che venisse presa in considerazione la differenza fra i due emendamenti: l'iscrizione di coloro che già appartengono al registro dei raccomandatari marittimi dovrebbe avvenire secondo il testo e l'emendamento Lucchesi ed altri su domanda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ma la commissione non può essere costituita subito quanto meno completamente, mentre la legge diventa immediatamente operante, abrogando la legge precedente. Per questo sono del parere di inserire il concetto di iscrizione automatica: praticamente i richiedenti dovrebbero essere iscritti di diritto, qualora in possesso dei requisiti previsti. Una volta stabilito l'automatismo, posso ritirare il mio emendamento.

LUCCHESI, *Relatore per la X Commissione*. Ai relatori sembrano chiare le finalità che si vogliono raggiungere. Siamo per-

tanto per il mantenimento dell'emendamento da noi proposto nel suo testo integrale.

BAGHINO. Come fanno i raccomandatari a presentare la domanda ad una commissione che non è costituita?

RICCI. La proposta dell'onorevole Baghino non è priva di un fondamento perché effettivamente i sei mesi dall'entrata in vigore della legge potrebbero decorrere senza che la commissione sia ancora costituita. Mi pare quindi che attraverso un emendamento si potrebbe diminuire il termine, portandolo da sei a tre mesi, ma facendolo decorrere dalla costituzione della commissione, anziché dall'entrata in vigore della legge.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. In questo modo si determinerebbe una vacanza molto lunga. Si potrebbero creare dei problemi gravi.

BAGHINO. Qualora i proponenti non intendessero stabilire l'automatismo e mantenere i sei mesi, suggerirei di aggiungere che, fino a quando la commissione non sarà in grado di funzionare, permane la validità dei raccomandatari marittimi in base alla legge 29 aprile 1940, n. 496.

PRESIDENTE. Propongo di decidere prima sull'emendamento Lucchesi, per poi combinarlo con quello dell'onorevole Baghino: pongo quindi in votazione l'emendamento Lucchesi, Quattrone, Mannuzzu e Ricci.

(*È approvato*).

L'onorevole Quattrone ha ora presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Fino alla pronuncia della Commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ».

BAGHINO. Il mio emendamento è dello stesso tenore di quello presentato dall'onorevole Quattrone, in quanto faceva riferimento alla legge 29 aprile 1940, n. 496. Dichiaro pertanto di ritirare il mio emendamento e di sottoscrivere quello presentato dall'onorevole Quattrone.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento pur facendo osservare che non vi sarebbe stato bisogno di norme transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo presentato dai deputati Quattrone e Baghino.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso che, dopo le modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale, è inserito il seguente articolo:

« ART. 2-*bis*. — La classificazione è obbligatoria per le navi straniere quando su di esse siano imbarcati lavoratori italiani ».

I deputati Pavone, Ricci, Mannuzzu, Lucchesi, Quattrone, Magnani Noya Maria,

Baghino, Federico e Tombesi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 23.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 23, con l'avvertenza che l'eventuale reiezione comporta l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo.

(*È respinto*).

Si intende quindi che l'articolo 23 è soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 24.

Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24-*bis* elaborato in sede di Gruppo di lavoro e presentato dai deputati Lucchesi, Mannuzzu, Quattrone e Ricci – che sarà meglio definito in sede di coordinamento formale – che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 24-*bis*.

Sono devoluti alla commissione prevista dall'articolo 14 i ricorsi che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto desidero ricordare ai membri delle Commissioni IV e X che è sorta una questione circa l'interpretazione dell'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dello articolo 5.

Si è proposto di risolvere tale problema in sede di coordinamento formale nel senso indicato dall'onorevole Marzotto Caotorta, il quale ha suggerito la seguente dizione:

« Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi per conto di terzi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

CERAVOLO. Nessuno può assumere direttamente lavoratori.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Vi è una legge sul collocamento; dice soltanto che non è obbligato ad osservare questa legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 sarà meglio definita in sede di coordinamento, con l'intesa che, in caso di interpretazione dubbia, si aggiungerà la dizione « per conto di terzi ».

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CERAVOLO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge soprattutto per il fatto che viene regolata, con l'articolo 4, l'assunzione dei marittimi da parte di armatori stranieri.

Si tratta però soltanto di una prima soluzione della scandalosa situazione che si è creata a causa dell'esistenza delle cosiddette bandiere-ombra.

Il gruppo comunista non può non far osservare come questo provvedimento risponda ad una logica sbagliata, la quale ha prodotto i risultati che oggi conosciamo.

Si pensi che tutta la legislazione che riguarda i nostri porti marittimi, nei quali operano i raccomandatari, risale non già al 1940, bensì al secolo scorso!

Alcuni hanno detto che, intanto, dobbiamo affrontare i problemi di questo settore. Ma noi riteniamo che proprio per aver affrontato i problemi, settore per settore, siamo arrivati a questo stato di cose, per cui la legislazione marittima è ormai una sedimentazione di norme incomprensibili.

Abbiamo ancora, in questo campo, fenomeni di autonomismo comunale, di corporativismo! Abbiamo ancora imprese a carattere familiare!

Con il provvedimento che stiamo per votare non incidiamo abbastanza su una realà ancora artigianale. Infatti regolamen-

tiamo la categoria dei raccomandatari marittimi non già l'impresa dei raccomandatari marittimi.

Si pretende, ad esempio, che coloro che dirigono imprese di raccomandatari sostengano un esame di lingua inglese con la stessa logica con cui si può pretendere che il direttore di una fabbrica di automobili sostenga l'esame di guida, senza pensare che un'impresa può assumere tutti gli interpreti di lingua inglese che vuole!

Si pensi che questo è il primo provvedimento in materia di marina mercantile che affrontiamo nel corso di questa legislatura e che dobbiamo affrontare altri importanti provvedimenti, come quello sui porti, rispetto al quale il Governo non ha ancora preso posizione.

Nel dichiarare, dunque, il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo comunista, ribadisco la necessità di affrontare finalmente nel suo insieme e non caso per caso la situazione dei nostri porti marittimi.

MARZOTTO CAOTORTA. Il gruppo della democrazia cristiana esprime giudizio favorevole su questo importante provvedimento legislativo volto a bloccare la nefasta attività delle bandiere ombra e l'attuale prassi di assunzione dei marittimi in deroga alle norme di civile tutela del lavoro.

Il disegno di legge, presentato in ottobre dal Governo, ha subito, in questa sede, modifiche volte a migliorarne il contenuto e a renderlo più aderente alle reali esigenze cui deve far fronte; certamente, esso non preclude qualsiasi altro provvedimento che dovesse rendersi necessario per portare maggior ordine in tema di disciplina marittima, ma poiché sappiamo che il meglio è nemico del bene ribadisco, a nome del mio gruppo, l'opportunità di giungere al varo di questo disegno di legge.

BAGHINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprime voto contrario a questo disegno di legge pur riconoscendo lo sforzo compiuto in direzione di una adeguata disciplina del grave fenomeno delle bandiere ombra. Tuttavia, è nostro convincimento che le modifiche che si sono volute apportare al testo pervenutoci dal Senato hanno ulteriormente complicato l'intera disciplina della professione di raccomandatario marittimo, senza minimamente favorire le attività ad essa connesse.

QUATTRONE, *Relatore per la IV Commissione*. Non ritenevo utile intervenire in sede di dichiarazioni di voto, ma l'intervento dell'onorevole Ceravolo richiede una puntuale e doverosa precisazione. Ancora una volta, la parte politica alla quale io appartengo e, cioè, quella della democrazia cristiana è stata accusata di promuovere il varo di provvedimenti settoriali il cui unico risultato è quello di tamponare delle falle per aprirne, immancabilmente, delle altre.

Vorrei ricordare all'onorevole Ceravolo che la Commissione giustizia aveva deciso di non affrontare il tema di questo provvedimento al fine di promuovere tra tutte le forze politiche un più vasto e approfondito momento di riflessione sull'ordinamento generale delle professioni in Italia. La opinione del gruppo della democrazia cristiana era che il provvedimento dovesse essere più limitato e dovesse attenere solo alle specifiche funzioni del raccomandatario marittimo, ma non dobbiamo dimenticarsi che il disegno di legge ci è giunto dal Senato e che l'intendimento comune di tutte le parti politiche, compresa quella che lei rappresenta, onorevole Ceravolo, è stato quello di mantenere, il più possibile, la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

È per tali ragioni che il gruppo della democrazia cristiana respinge le accuse mossegli e, cosciente di aver fatto il proprio dovere, esprime parere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Disciplina della professione di raccomandatario marittimo »

(*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (717):

Presenti e votanti 49
Maggioranza 25
Voti favorevoli 47
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per la X Commissione: Amarante, Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Caldoro, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Froio, Gatto, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Mantella, Marocco, Marzotto Caotorta, Micheli, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pezzati, Piccinelli, Salomone ,Sinesio, Tamburini, Tombesi, Venturini, Zoppi e Zucconi;

per la IV Commissione: Bolognari, Cerrina Feroni, Coccia, Ferrari Silvestro, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mazzola, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Quattrone, Ricci, Salvato Ersilia e Vagli Maura.

La seduta termina alle 15,5.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO